

(N. 1964)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e foreste, alimentazione)  
della Camera dei deputati nella seduta 5 aprile 1957 (V. Stampati nn. 2718 e 2752)*

**d'iniziativa dei Deputati BONOMI, ROSATI, TRUZZI, AIMI, MARENGHI, GOZZI,  
GERMANI e dei Deputati GOMEZ D'AYALA, GRIFONE e NAPOLITANO Giorgio**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 12 APRILE 1957

Norme interpretative della legge 20 dicembre 1956, n. 1422.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Nei contratti di affitto di fondi rustici delle province della Campania, in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e in cui i canoni, composti in canapa o in danaro con riferimento al prezzo della stessa, siano ridotti del 30 per cento a termini della legge 20 dicembre 1956, n. 1422, non è ammesso il ricorso di perequazione del canone previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 277, e successive modifiche e integrazioni, qualunque sia la coltivazione del fondo.